

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 767</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CIAFFI e COSSIGA

Presentata il 14 settembre 1972

Sistemazione giuridico-economica dei vice-pretori onorari reggenti sedi di Pretura prive di titolare da almeno 15 anni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che segue tende a sanare una situazione di fatto, destinata a non più ripetersi, venutasi a creare nell'immediato dopoguerra a causa delle deficienze numeriche dei magistrati di ruolo. Tende altresì ad assicurare a pochi magistrati onorari che oggi ne sono totalmente privi, quei benefici che la Costituzione della Repubblica garantisce anche al più umile dei lavoratori.

Ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 101 del vigente ordinamento giudiziario, nelle preture ove il titolare manchi, o sia impedito di esercitare le funzioni, queste sono esercitate dal vice-pretore onorario o da uno dei vice-pretori onorari destinato dal presidente del tribunale.

Come si rileva dalla lettera della legge si tratta di due distinte ipotesi: l'impedimento e la mancanza del titolare.

Nella prima ipotesi, che non riguarda l'attuale proposta, il titolare c'è, ma è momentaneamente impedito di esercitare le funzioni per ferie, malattie o simili. In tal caso il vice-pretore onorario assume *ipso iure* tutte le funzioni del titolare. Ma si tratterà solo di funzioni urgenti ed improcrastinabili. Non terrà udienze né pronunzierà provvedimenti di carattere giurisdizionale. Al momento in cui il

titolare riassumerà servizio, il vice-pretore onorario compirà solo le funzioni che il titolare riterrà opportuno affidargli volta per volta.

Il breve periodo di esercizio nelle funzioni non apporterà alcun cambiamento nella vita professionale del vice-pretore onorario nemmeno se questi, come della maggior parte dei casi, esercita la professione forense.

Ben diverso è il caso della mancanza del titolare. Il titolare non c'è né si sa quando potrà essere nominato. Il vice-pretore onorario assume allora, *ipso iure*, tutte le funzioni del titolare per il disbrigo del lavoro urgente come nel caso precedente ed una volta che si sia accertata la impossibilità di provvedere altrimenti, verrà destinato alla reggenza con decreto del presidente del tribunale, decreto soggetto a registrazione della Corte dei conti, a controllo da parte della Corte di appello, del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura eppertanto perfetto sotto ogni punto di vista.

Ricevuto il decreto di destinazione, il vice-pretore onorario assume la qualifica di reggente e viene immesso nel possesso delle funzioni piene.

Da questo momento è come se fosse il vero e proprio titolare. Tiene tutte le udienze in calendario e firma le relative sentenze, adem-

pie a tutte le istruttorie, sia proprie sia delegate, compie tutti gli atti di competenza dell'ufficio, presiede le commissioni elettorali mandamentali, compila i rapporti informativi per i funzionari dipendenti e qualora necessità lo richieda, può legittimamente essere applicato al tribunale per supplire giudici mancanti od impediti. (Sentenza Corte costituzionale 7 dicembre 1964, n. 99, Confr. Cassazione 23 aprile 1965).

Il reggente è retribuito con fondi a carico del bilancio ordinario del Ministero di grazia e giustizia (capitolo 1090, denominazione stipendi ed assegni fissi), dipende gerarchicamente dal presidente del tribunale e dal capo di corte; disciplinarmente dipende dal Consiglio superiore della magistratura.

Ha tutti gli obblighi del magistrato di ruolo che sostituisce, compreso l'obbligo di residenza nel capoluogo del mandamento.

Un recentissimo deliberato del Consiglio superiore della magistratura lo ha assimilato ai magistrati dell'ordine giudiziario (Decisione del Consiglio superiore della magistratura 12 novembre 1971 - Vedi Bollettino Consiglio superiore della magistratura n. 6/71 pag. 24).

La reggenza è conferita a tempo indeterminato e, generalmente, si protrae sino alla nomina del titolare.

Alle reggenze si ricorre frequentemente nell'immediato dopoguerra, quando a causa dello scarso numero dei magistrati di ruolo non si poteva provvedere altrimenti ed è innegabile merito dei reggenti se molti uffici hanno continuato a funzionare regolarmente.

Da allora molte vacanze sono state colmate, ma non è stato possibile colmarle tutte cosicché sono ancora in servizio alcuni reggenti, in numero limitatissimo, che ricoprono l'incarico da moltissimi anni.

E che lo ricoprano con competenza, onestà e serietà non può revocarsi in dubbio, altrimenti sarebbero stati da tempo sostituiti.

La posizione dei reggenti è la seguente:

1) non godono della benché minima stabilità in quanto l'incarico può essere in ogni momento revocato ed, anzi, cessa automaticamente solo che alla pretura sia destinato il titolare o alla vacanza si provveda con l'applicazione di un magistrato di ruolo;

2) non godono, unici fra tutti gli italiani, dell'assistenza sanitaria alla quale avrebbero diritto ai sensi della lettera c) articolo 4 della legge 12 febbraio 1948, n. 147;

3) non godono della benché minima forma di quiescenza e previdenza per cui gli anni trascorsi alla reggenza non sono produttivi di alcun effetto;

4) non godono del benché minimo periodo di ferie retribuite. Debbono rinunciare anche alle ferie non retribuite, altrimenti la reggenza verrebbe a cessare e potrebbe non essere rinnovata;

5) sono retribuiti con una cosiddetta indennità di reggenza erogata ai sensi dell'articolo unico della legge 30 gennaio 1948, n. 99, che viene corrisposta a domanda dell'interessato mai in epoche fisse e con ritardi di mesi e mesi.

La domanda, che deve essere corredata ogni mese da numerosi documenti, tutti in carta legale, comporta al reggente notevoli spese. La erogazione poi comporta notevoli spese anche per l'erario in quanto sulla domanda si deve provvedere ogni mese con un decreto del Ministro soggetto ogni volta a registrazione della Corte dei conti che, prima di giungere all'interessato, passa attraverso una infinità di uffici.

Tale singolare situazione è in evidente contrasto con quei principi di socialità che la Costituzione dovrebbe assicurare a tutti i cittadini. Deve, pertanto, essere sanata dal legislatore.

Per cui si propone:

a) che i reggenti più anziani, cioè coloro che al 1° gennaio 1972 esercitavano le funzioni da almeno quindici anni siano mantenuti nell'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Si tratta di pochi reggenti che la bontà ed il perdurare del servizio prestato rende meritevoli di particolare riguardo, sono tutte persone ormai avanti negli anni che, se private dell'incarico, si troverebbero di fronte ad enormi difficoltà per inserirsi nuovamente in un'attività produttiva. Né, come si è detto, potrebbero contare su un benché minimo trattamento pensionistico per cui sarebbero letteralmente in mezzo ad una strada.

Il lungo termine di almeno 15 anni di servizio è più che garante della capacità intellettuale e morale dei reggenti destinatari della presente proposta.

Comunque, a maggior garanzia ed anche per supplire a necessità oggi non ipotizzabili, si è previsto che l'incarico possa sempre essere revocato dall'organo competente, cioè il Consiglio superiore della magistratura.

Ovviamente, anche se il reggente viene mantenuto nell'incarico a tempo indeterminato, non assume mai la veste e lo *status* del magistrato di ruolo, ma resta sempre un magistrato onorario, conformemente all'articolo 106 della Costituzione.

Oltre il tempo passato alla reggenza, si richiede che il reggente non eserciti la profes-

sione forense né altra attività retribuita ambedue incompatibili con le funzioni giudiziarie. Ambedue le condizioni sono di ovvia spiegazione e non abbisognano di ulteriori commenti;

*b)* che ai reggenti mantenuti nell'incarico siano estese le disposizioni della legge istitutiva dell'ENPAS (12 febbraio 1948, n. 147) e successive modificazioni, onde possano fruire dell'assistenza sanitaria;

*c)* che siano loro estese tutte le disposizioni della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, onde possano fruire del trattamento pensionistico una volta raggiunto il minimo di servizio;

*d)* che siano loro estese, ove ne abbiano titolo, tutte le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, il che consentirà ai reggenti combattenti ed invalidi di guerra di fruire dei benefici combattentistici;

*e)* che siano estese loro le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordine del giorno nella più recente stesura, onde possano godere delle ferie retribuite, senza che la reggenza venga a cessare;

*f)* che la indennità di reggenza, pur rimanendo ferma nella misura, rimanga ancorata allo stipendio dell'uditore con funzioni e sia corrisposta sotto la forma dello stipendio, cioè ogni fine mese e senza la umiliante domanda.

L'approvazione della presente proposta non comporterà alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato. Infatti i reggenti sono già retribuiti con fondi a carico del bilancio ordinario del Ministero di grazia e giustizia e la presente proposta mantiene la retribuzione nella misura oggi corrisposta. Viene mutato solo il modo di erogazione per eliminare i dannosi ed umilianti ritardi. Il che, lungi dal costituire un aggravio per il bilancio dello Stato costituisce una sensibile economia perché elimina il costoso decreto mensile ed i successivi costosissimi adempimenti.

Quanto alle spese per l'assistenza, previdenza e quiescenza, attualmente ai reggenti non viene effettuata alcuna ritenuta sulla indennità che essi percepiscono.

Qualora la presente proposta sia approvata basterà effettuare le ritenute di legge.

Come si è già detto più volte, le spese per i pochi reggenti tutt'ora in servizio rimangono oggi a carico del bilancio ordinario del Ministero di grazia e giustizia (capitolo 1090, denominazione stipendi ed assegni fissi) e tali rimarranno anche quando la presente proposta sarà approvata.

Si chiede la procedura di urgenza, data la necessità di risolvere quanto prima la situazione a dir poco penosa, in cui vivono i reggenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

I vice-pretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare che alla data del 1° gennaio 1972 esercitavano da almeno quindici anni tutte le funzioni del titolare mancante ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 101 del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che non esercitino la professione forense né altra attività retribuita e che non godano di alcuna forma di assistenza sanitaria, di previdenza e di quiescenza, sono mantenuti nell'incarico a tempo indeterminato ma comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai vice-pretori onorari di cui al comma 1) è corrisposto uno stipendio di misura pari alla indennità di reggenza attualmente corrisposta ai sensi dell'articolo unico della legge 30 gennaio 1948, n. 99, da erogarsi nei modi e nei termini in cui viene erogato lo stipendio all'uditore giudiziario con funzioni.

Ai medesimi vice-pretori onorari sono estese tutte le disposizioni della legge 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 706, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato.

### ART. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1090, denominazione stipendi ed altri assegni fissi, e degli altri competenti capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.